

Allegato "C" alla Raccolta n. 1722

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE

L'ARTE NEL CUORE - Ente del Terzo Settore

Articolo 1 – Denominazione

Ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117 (Codice del Terzo settore, di seguito brevemente "CTS") è costituita un'associazione denominata:

"L'ARTE NEL CUORE - Ente del Terzo Settore",

in breve **"L'ARTE NEL CUORE - E.T.S."**

e nel prosieguo "Associazione".

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto (d'ora innanzi, lo "Statuto"), dal CTS, dal Codice civile e da ogni altra applicabile normativa, di natura primaria o secondaria.

Lo Statuto è informato al principio di favorire, nel modo più ampio possibile, la partecipazione degli Associati alla organizzazione e all'attività dell'Associazione.

Articolo 2 – Scopo e attività istituzionali

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento - in via esclusiva o principale, in forma di azione volontaria, di mutualità, di erogazione gratuita di denaro, di produzione, fornitura gratuita e/o scambio di beni o di servizi – delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017 lettere a), c), d), f), i), l) e q), ovvero:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, del-

	la legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e in-	
	terventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.	
	104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazio-	
	ni;.....	
	c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del	
	Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Uf-	
	ficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;.....	
	d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della	
	legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonche' le	
	attivit� culturali di interesse sociale con finalit� educativa;.....	
	f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del	
	paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e	
	successive modificazioni;.....	
	i) organizzazione e gestione di attivit� culturali, artistiche o ricreative	
	di interesse sociale, incluse attivit�, anche editoriali, di promozione	
	e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attivi-	
	ta' di interesse generale di cui al presente articolo;.....	
	l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della di-	
	spersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla pre-	
	venzione del bullismo e al contrasto della povert� educativa;.....	
	q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrut-	
	ture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonche' ogni al-	
	tra attivit� di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare	
	bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi.....	
	In particolare, l'associazione opera per svolgere direttamente, favori-	
	2	

	re e/o promuovere aiuti concreti volti all'integrazione delle persone	
	con e senza disabilità, disagiati, emarginati ed extracomunitari nella	
	vita sociale, consentendo loro di esprimersi attraverso discipline arti-	
	stiche quali danza, musica, recitazione e canto, pittura, poesia e	
	qualsiasi altra forma di espressione artistica. Lo scopo è quello di	
	creare una struttura organizzata al fine di consentire alle persone	
	con e senza disabilità, disagiati, emarginati ed extracomunitari, di	
	potersi esprimere e di valorizzare le potenzialità artistiche in un luo-	
	go adeguato alle loro esigenze, dove possano sentirsi a loro agio e	
	possano manifestare le loro qualità, migliorando grazie alle attività	
	dei volontari.....	
	A tal fine l'Associazione organizzerà, favorirà e promuoverà la parte-	
	cipazione di persone con e senza disabilità, disagiati, emarginati ed	
	extracomunitari, attraverso percorsi di formazione artistica	
	nell'ambito dell'arte dello spettacolo e della danza sportiva:.....	
	- a corsi di danza, di canto, di recitazione, di musica, di movimento	
	scenico, di dizione, di doppiaggio, di regia, di cinema, di Dj, di musi-	
	ca, di trucco, di parrucco, di scenografia, di costumeria e altro;.....	
	- alla realizzazione di spettacoli;.....	
	- allo svolgimento di attività ricreative di ogni tipo (pittura, poesia, fo-	
	tografia ed altro);.....	
	- allo svolgimento di attività artigianali (restauro, découpage ed al-	
	tro);.....	
	- allo svolgimento di attività artigianali culinarie;.....	
	- all'organizzazione di eventi culturali, artistici e sportivi;.....	
	3	

	- alla realizzazione di progetti cinematografici, film, fiction, cortome-	
	traggi e musica. L'Associazione ha l'obiettivo di consentire l'inseri-	
	mento delle persone con e senza disabilità, disagiati, emarginati ed	
	extracomunitari, nella vita di tutti i giorni, dando loro la possibilità di	
	manifestare le proprie capacità attraverso l'espressione artistica, di-	
	minuendo il divario sociale determinato dalla disabilità e	
	dall'emarginazione sociale. A tal fine l'Associazione potrà farsi	
	promotrice e rappresentare le figure artistiche formate nelle proprie	
	strutture attraverso l'inserimento nel mondo dello spettacolo.....	
	L'Associazione ha altresì come obiettivo quello di creare un "colle-	
	ge/casa/ostello delle arti" dove le persone con e senza disabilità, di-	
	sagiati, emarginati ed extracomunitari, possano vivere totalmente,	
	senza spostarsi in altri luoghi, l'atmosfera della propria arte e condi-	
	videre tutti insieme la propria casa.....	
	L'Associazione potrà inoltre organizzare corsi di danza, di canto, di	
	recitazione, di musica per aziende, Istituti Scolastici e privati nell'am-	
	bito delle attività connesse anche con la partecipazione delle perso-	
	ne con e senza disabilità, disagiati, emarginati ed extracomunitari.....	
	In via secondaria e strumentale, l'Associazione può svolgere, secon-	
	do i criteri ed i limiti prescritti ai sensi dell'art. 6, comma 1, CTS, le	
	seguenti "attività diverse" rispetto all'attività che costituisce il suo og-	
	getto principale, ossia prendere accordi e stipulare contratti e con-	
	venzioni con enti pubblici e privati, con società ed organismi di stu-	
	dio e di ricerca, sia italiani che stranieri.....	
	Fra le attività diverse di cui sopra rientreranno, a titolo esemplificati-	

	vo, attività di natura commerciale per autofinanziamento, ivi compre-	
	se operazioni mobiliari ed immobiliari, la stipula di mutui e la conces-	
	sione di pegni o ipoteche relativamente ai beni dell'Ente, la conces-	
	sione di fideiussioni e altre malleverie.....	
	L'Associazione può esercitare, a norma dell'articolo 7 del D.Lgs	
	n.117/2017, anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a	
	terzi di lasciti, donazioni e contributi, al fine di finanziare le proprie	
	attività di interesse generale, nel rispetto dei principi di verità, tra-	
	sparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori ed il pubblico.....	
	Per tutte le proprie attività l'associazione dovrà osservare le normati-	
	ve amministrative e fiscali vigenti destinando, in ogni caso, i fondi	
	raccolti alla realizzazione dei fini perseguiti.....	
	Per l'attuazione dei propri scopi, l'Associazione potrà avvalersi di	
	professionisti, artisti, conferenzieri, esperti, volontari o altro persona-	
	le specializzato interno o estraneo all'Associazione.....	
	Articolo 3 – Durata.....	
	La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.....	
	Articolo 4 - Sede.....	
	L'Associazione ha sede nel Comune di Roma (RM).....	
	Le variazioni di indirizzo all'interno del Comune non costituiscono	
	modificazioni dello Statuto.....	
	Il Consiglio Direttivo può istituire e sopprimere, in Italia e all'estero,	
	uffici direzionali e operativi, filiali, succursali, agenzie, stabilimenti o	
	unità locali, produttive e direzionali, comunque denominate.....	
	Articolo 5 – Volontari e lavoratori dipendenti.....	
	5	

	L'Associazione può avvalersi, ai sensi della normativa applicabile, di	
	lavoratori dipendenti e di volontari.....	
	Articolo 6 - Definizione di Associato.....	
	Sono membri dell'Associazione (d'ora innanzi, lo "Associato" o, al	
	plurale, gli "Associati") i soggetti che hanno partecipato alla stipula	
	dell'atto costitutivo dell'Associazione nonché i soggetti che, secondo	
	lo Statuto e la Normativa Applicabile, sono ammessi a parteciparvi	
	come Associati e fintanto che non si verifichi una causa di cessa-	
	zione della loro qualità di Associati.....	
	Gli Associati si articolano nelle seguenti categorie:.....	
	a) Associati Fondatori, i quali sono i soggetti che hanno partecipato	
	alla costituzione dell'Associazione;.....	
	b) Associati Benemeriti, i quali sono i soggetti ammessi quali mem-	
	bri dell'Associazione in ragione delle loro caratteristiche, delle loro	
	qualità, dei loro comportamenti;.....	
	c) Associati Ordinari, i quali sono i membri dell'Associazione diversi	
	dai precedenti;.....	
	precisandosi che quando, nello Statuto, si menzionano gli Associati,	
	senz'altra aggettivazione, ci si riferisce indistintamente agli Associati	
	di qualsiasi categoria.....	
	La qualità di Associato è a tempo indeterminato e cessa solo per re-	
	cesso, esclusione, morte o estinzione dell'Associato (o altre cause	
	di cessazione previste dalla Normativa Applicabile).....	
	Gli Associati hanno i diritti e sono gravati dagli obblighi derivanti dal-	
	lo Statuto e dalla Normativa Applicabile.....	
	6	

L'Associazione è improntata al principio della "porta aperta" e, pertanto, ha diritto di conseguire la qualità di Associato ogni soggetto che ne faccia domanda (d'ora innanzi, la "Domanda") dichiarando di condividere le finalità che l'Associazione si propone e di impegnarsi – in caso di ammissione – a osservare lo Statuto e i regolamenti dell'Associazione nonché la Normativa Applicabile.....

.....Articolo 7 - Condizioni e procedura di ammissione degli.....
.....associati.....

L'ammissione all'Associazione è subordinata alle seguenti formalità:

a) presentare la domanda al Consiglio Direttivo che dovrà contenere l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;.....

b) sottoscrivere la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.....

Il Consiglio direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro degli associati dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa. Il Consiglio direttivo delibera entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione della domanda di ammissione secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.....

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati. L'Organo di amministrazione deve, entro 60 (sessanta)

	giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.----	
	-----Articolo 8 - Recesso ed esclusione-----	
	La qualifica di associato è a tempo indeterminato, ma l'associato può recedere in ogni tempo dall'Associazione dandone comunicazione all'Organo Amministrativo con congruo preavviso mediante lettera raccomandata o Posta Elettronica Certificata.-----	
	La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purchè sia fatta almeno tre mesi prima.-----	
	Il recesso non libera il recedente dall'obbligo di pagare la quota associativa per l'anno in corso, salva diversa deliberazione del Consiglio Direttivo; in ogni caso non dà diritto alla ripetizione di quanto versato all'Associazione.-----	
	L'associato che sia venuto meno in modo grave ai propri doveri derivanti dal presente Statuto o che sia gravemente inadempiente rispetto alle obbligazioni proprie di ciascun associato può essere escluso con deliberazione motivata dell'Organo Amministrativo; contro detta deliberazione è sempre possibile il ricorso all'assemblea.-----	
	Nel caso in cui siano venute a cessare le cause dell'esclusione l'associato può essere riammesso.-----	
	8	

In ogni caso, prima di procedere all'espulsione o alla sospensione devono essere contestati per iscritto all'associato gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. La deliberazione di esclusione, debitamente motivata, dovrà essere comunicata mediante lettera raccomandata o Posta Elettronica Certificata all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.....

..... **Articolo 9 – Patrimonio iniziale ed Entrate**

Il patrimonio iniziale dell'Associazione è costituito dalle risorse apportate in sede di costituzione dell'Associazione stessa, il cui valore complessivo è di Euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero).....

L'Associazione finanzia la sua attività, nel rispetto della Normativa Applicabile, mediante:.....

a) il percepimento della Quota Annuale;.....

b) il percepimento della Quota Iniziale, ove non destinata dal Consiglio Direttivo a incremento del patrimonio dell'Associazione;.....

c) gli apporti degli Associati diversi da quelli specificamente destinati a incremento del patrimonio dell'Associazione;.....

d) le elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) di soggetti diversi dagli Associati non specificamente destinate a incremento del patrimonio dell'Associazione;.....

e) i redditi derivanti dal patrimonio dell'Associazione;.....

f) gli introiti di qualsiasi natura conseguiti per effetto dell'attività dell'Associazione;.....

g) gli eventuali avanzi di gestione, comunque denominati;.....

h) i proventi derivanti dal risarcimento di danni diversi da quelli pro-

		vocati al patrimonio dell'Associazione;.....	
		i) ogni altra entrata conseguita dall'Associazione e non specificamente destinata a incremento del suo patrimonio.	
		Articolo 10 – Quota Annuale.....	
		L'assunzione della qualità di Associato è subordinata al previo versamento all'Associazione di una somma di denaro il cui importo è stabilito dal Consiglio Direttivo (la "Quota Iniziale").	
		Ogni associato è obbligato, per ciascun esercizio nel quale dura la sua appartenenza all'Associazione, al versamento all'Associazione, di una somma periodica, il cui importo è stabilito dal Consiglio Direttivo (la "Quota annuale").	
		Articolo 11 - Raccolta Fondi e ricezione di Finanziamenti.....	
		L'Associazione può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. L'attività di raccolta fondi può essere svolta anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a quanto prescritto ai sensi dell'art. 7, comma 2, CTS.	
		L'Associazione può ricevere finanziamenti, erogati anche da suoi Associati, con diritto per il soggetto finanziatore alla restituzione del capitale finanziato, sotto le seguenti condizioni:.....	
		a) il contratto di finanziamento deve essere redatto in forma scritta;	
		10	

	se il contratto non sia redatto in forma scritta, l'erogazione si intende	
	effettuata a titolo di apporto all'Associazione non ripetibile dal sog-	
	getto che ha effettuato l'erogazione.....	
	b) nel caso di finanziamento fruttifero, il tasso di interesse non deve	
	essere superiore al tasso massimo prescritto dalla Normativa Appli-	
	cabile, diminuito di un punto percentuale; se il tasso di interesse sia	
	pattuito in misura superiore al tasso massimo prescritto dalla Nor-	
	mativa Applicabile, diminuito di un punto percentuale, il tasso con-	
	trattuale si intende determinato in misura pari al tasso massimo pre-	
	scritto dalla Normativa Applicabile, diminuito di un punto percentua-	
	le.....	
	L'adesione all'Associazione non comporta per gli Associati obblighi	
	di finanziamento o di apporto ulteriori rispetto al versamento della	
	Quota Iniziale e della Quota Annuale. É comunque facoltà dell'Asso-	
	ciato di effettuare apporti ulteriori rispetto a quelli dovuti in base allo	
	Statuto o alla Normativa Applicabile.....	
	 Articolo 12 - Incremento del Patrimonio.....	
	Il patrimonio dell'Associazione si incrementa:.....	
	a) per effetto di apporti degli Associati destinati a incremento del pa-	
	trimonio dell'Associazione;.....	
	b) per effetto di elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni	
	testamentarie) di soggetti diversi dagli Associati destinate a incre-	
	mento del patrimonio dell'Associazione;.....	
	c) per effetto di acquisti compiuti dall'Associazione e destinati dal	
	Consiglio Direttivo a incremento del patrimonio dell'Associazione;.....	
	11	

	d) per effetto del risarcimento di danni che abbiano provocato una diminuzione del valore del patrimonio dell'Associazione;.....	
	e) per decisione del Consiglio Direttivo di destinazione a patrimonio dell'Associazione di quella parte delle entrate ordinarie e straordinarie dell'Associazione che sia ritenuta non occorrente per finanziare l'attività corrente dell'Associazione.....	
	 Articolo 13 - Salvaguardia del patrimonio	
	Il Consiglio Direttivo opera con la perizia, la prudenza e la diligenza occorrenti al fine di salvaguardare la consistenza del patrimonio dell'Associazione.....	
	Il Consiglio Direttivo vigila sui decrementi che il patrimonio dell'Associazione subisca e adotta senza indugio ogni occorrente provvedimento prescritto dalla Normativa Applicabile o comunque reso opportuno secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza.....	
	Qualora si renda necessario od opportuno, il Consiglio Direttivo decide, secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza, di destinare porzioni di patrimonio dell'Associazione al finanziamento dell'attività corrente della Associazione.....	
	Articolo 14 - Divieto di distribuzione e Patrimoni destinati a uno	
	 specifico affare	
	È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi dell'Associazione, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.....	
	12	

Ove ne ricorrano i presupposti, il Consiglio Direttivo può deliberare l'istituzione di uno o più patrimoni destinati a uno specifico affare. In tal caso si applicano, ove possibile e con gli occorrenti adattamenti, le norme di cui agli artt. 2447-bis e segg. cod. civ.

..... **Articolo 15 - Organi dell'Associazione**

Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) l'Organo di Amministrazione denominato Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di Controllo, ove nominato;
- e) Il Revisore Legale, ove nominato.

..... **Articolo 16 - Assemblea degli Associati**

A) Funzioni

L'assemblea degli associati è l'organo sovrano dell'Associazione che:

- delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, dell'Organo di controllo e il Revisore;
- approva il bilancio di esercizio e, ove previsto per legge, il bilancio sociale;
- delibera sulla responsabilità degli organi sociali;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto;
- approva i regolamenti (fatta eccezione per quelli che il presente Statuto demanda all'approvazione del Consiglio Direttivo), la cui emanazione sia ritenuta opportuna per disciplinare l'organizzazione

		e l'attività dell'Associazione;.....	
		– delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione;.....	
		– delibera sulle impugnazioni delle delibere del Consiglio Direttivo che respingono domande di ammissione o che procedono all'esclusione di un associato;.....	
		– delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla Legge o dal presente Statuto.....	
		<u>B) Convocazione</u>	
		L'Assemblea è convocata dal Presidente, presso la sede dell'Associazione o in altro luogo, ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli Associati o da almeno 1/3 (un terzo) dei componenti del Consiglio Direttivo oppure dall'Organo di Controllo.....	
		In ogni caso, l'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno, entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio di esercizio e per il rinnovo delle cariche venute a scadere.....	
		L'assemblea è convocata mediante avviso, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza, dell'eventuale data di seconda convocazione e l'elenco delle materie da discutere e dovrà pervenire ad ogni associato a mezzo di strumento di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione almeno sette giorni prima dell'assemblea.....	
		La convocazione è in ogni caso valida se inoltrata all'indirizzo, an-	
		14	

	che di Posta Elettronica, certificata e non, comunicato dall'Associato	
	nella domanda di ammissione o successivamente variato mediante	
	comunicazione scritta validamente pervenuta all'Associazione.....	
	L'Assemblea è comunque validamente costituita ed atta a deliberare	
	qualora siano presenti tutti gli Associati, tutti i Consiglieri e tutti i	
	membri dell'Organo di Controllo, ove nominato.....	
	<u>C) Diritto di voto</u>	
	L'assemblea è organizzata e si svolge nel rispetto dei principi di de-	
	mocraticità, di pari opportunità e di eguaglianza di tutti gli Associati.	
	Si svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale.....	
	Hanno diritto di voto tutti gli associati fondatori (come tali intenden-	
	dosi coloro i quali hanno partecipato alla riunione costitutiva) e gli	
	associati ordinari (come tali intendendosi tutti gli altri associati non	
	benemeriti, di cui appresso) iscritti da almeno 90 (novanta) giorni nel	
	Libro degli Associati. Si considera quale data d'iscrizione quella in	
	cui è stata adottata la delibera di ammissione dell'associato.....	
	Gli associati benemeriti (come tali intendendosi quelli che, esentati	
	dal versamento della quota associativa, sono nominati dall'Assem-	
	blea tra personalità eminenti che si siano distinte per particolari be-	
	nemerenze, in coerenza con gli scopi dell'Associazione) non hanno	
	diritto di voto.....	
	Ciascun associato esprime un solo voto. All'associato che sia un	
	Ente del Terzo settore è attribuito un voto plurimo in ragione di 1 (u-	
	no) ogni 20 (venti) suoi associati con un massimo di 5 (cinque) voti....	
	Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da altro as-	
	15	

	sociato mediante speciale delega scritta, apponibile anche in calce	
	all'avviso di convocazione. Un associato può ricevere al massimo 3	
	(tre) deleghe, ovvero 5 (cinque) deleghe nel caso che l'Associazione	
	abbia non meno di 500 (cinquecento) associati.....	
	Il voto si esercita in modo palese.....	
	<u>D) Svolgimento</u>	
	L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua	
	assenza, dal componente più anziano in carica del Consiglio Diretti-	
	vo o, in assenza anche di questo, dall'Associato indicato dall'assem-	
	blea stessa; la verbalizzazione dei contenuti dell'assemblea è affida-	
	ta ad un segretario nominato dal Presidente dell'Assemblea, ovvero	
	ad un Notaio nei casi previsti dalla legge o qualora il Consiglio Diret-	
	tivo ne ravvisi l'opportunità. Il relativo verbale è trascritto nel libro	
	verbali dell'Assemblea.....	
	Il Presidente dell'Assemblea ha generali poteri ordinatori al fine di	
	assicurare un lineare svolgimento della riunione e garantire a cia-	
	scuno dei partecipanti il libero e sereno esercizio dei propri diritti di	
	associato; il Presidente dell'Assemblea può ammettere l'intervento	
	alla riunione, in qualità di esperti, di persone non associate al fine di	
	consentire ai presenti l'informazione necessaria al consapevole	
	esercizio del diritto di voto.....	
	L'assemblea si svolge normalmente alla presenza contestuale degli	
	associati partecipanti nel luogo fissato dall'avviso di convocazione....	
	Nei casi ritenuti opportuni dal Consiglio Direttivo, indicati nell'avviso	
	di convocazione, le riunioni dell'assemblea possono svolgersi anche	
	16	

	con modalità non contestuali ossia in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:.....	
	a) che sia consentito al Presidente dell'assemblea l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;.....	
	b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;.....	
	c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.	
	Verificandosi tali presupposti l'assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante.	
	<u>E) Maggioranze</u>	
	L'Assemblea è validamente costituita alla presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto e delibera a maggioranza dei voti espressi dai presenti.	
	In seconda convocazione l'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi dai presenti, qualunque sia il numero degli associati intervenuti.	
	Per le deliberazioni riguardanti modifiche dello Statuto occorre la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.	
	Per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.	
	Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i componen-	
	17	

ti il Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.....

Articolo 17 - Consiglio Direttivo

A) Funzioni

Il Consiglio Direttivo è l'Organo preposto alla gestione ed amministrazione dell'Associazione.....

È investito dei più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.....

Spetta al Consiglio Direttivo di:.....

– assicurare il conseguimento delle finalità istituzionali;.....

– deliberare e provvedere all'ammissione e all'esclusione degli associati;.....

– redigere il bilancio di esercizio e, ove previsto per legge, il bilancio sociale;.....

– predisporre ed emanare regolamenti e norme sul funzionamento dell'Associazione, eccettuati quelli demandati all'esclusiva competenza dell'Assemblea;.....

– compiere tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale riferiti o riferibili all'Associazione, fra i quali acquistare o alienare beni mobili ed immobili, accettare e/o rinunciare ad eredità e legati o donazioni, determinare l'impiego dei contributi e più in generale dei mezzi finanziari dell'Associazione, contrarre con Banche e Istituti di credito, con altre istituzioni pubbliche e private e con la Pubblica Amministrazione;.....

– determinare le quote associative annuali ed eventuali quote di ingresso;.....

	– sottoporre all’assemblea proposte e mozioni;.....	
	– consentire la partecipazione dell’Associazione a bandi, gare, pro-	
	cedure selettive ad evidenza pubblica comunque denominate anche	
	mediante partecipazioni ad ATI (Associazioni Temporanee di Impre-	
	sa), ATS (Associazioni Temporanee di Scopo), Consorzi, contratti di	
	Reti fra Imprese, o altre modalità simili o assimilate;.....	
	– conferire mandati/incarichi a soggetti terzi per il compimento di	
	singoli atti;.....	
	– promuovere e organizzare gli eventi associativi;.....	
	- modificare, all’interno dello stesso Comune, l’indirizzo della sede	
	sociale;.....	
	- istituire e sopprimere, in Italia e all’estero, uffici direzionali e opera-	
	tivi, filiali, succursali, agenzie, stabilimenti o unità locali, produttive e	
	direzionali, comunque denominate;.....	
	- compiere qualunque atto di gestione che non sia espressamente	
	demandato all’assemblea o di competenza di altri Organi.....	
	Il Consiglio può attribuire ad uno o più dei propri componenti specifi-	
	che deleghe per il compimento di atti o categorie di atti determinati....	
	<u>B) Composizione</u>	
	Il Consiglio Direttivo si compone di un numero di membri variabile	
	da 3 (tre) ad 11 (undici) determinato dall’assemblea in sede di nomi-	
	na. I componenti il Consiglio Direttivo sono scelti fra gli associati per-	
	sone fisiche; durano in carica 3 (tre) esercizi, cioè fino all’assemblea	
	convocata per l’approvazione del bilancio del terzo esercizio succes-	
	sivo a quello nel corso del quale la nomina è stata effettuata. Essi	
	19	

sono rieleggibili.

	bilancio dell'anno nel corso del quale la sostituzione è avvenuta.....	
	La carica di consigliere può essere onerosa, entro i limiti di cui al-	
	l'art. 8, comma 3, CTS, salvo in ogni caso il rimborso delle spese so-	
	stenute per lo svolgimento dell'incarico.....	
	<u>C) Funzionamento</u>	
	Il Consiglio Direttivo si svolge e delibera utilizzando il metodo colle-	
	giale. Esso si riunisce previa convocazione da effettuarsi mediante	
	avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'a-	
	dunanza e l'elenco delle materie da discutere, spedito a mezzo di	
	strumento di comunicazione che in ogni caso garantisca la prova	
	dell'avvenuta ricezione.....	
	La convocazione deve pervenire a ciascuno degli aventi diritto alme-	
	no 7 (sette) giorni prima della riunione; nei casi di indifferibile urgen-	
	za può essere convocato con un preavviso di almeno 48 (quarantot-	
	to) ore.....	
	Alle riunioni del Consiglio Direttivo hanno diritto di intervenire, senza	
	diritto di voto, i componenti l'Organo di Controllo, ove nominato.....	
	Il Consiglio è in ogni caso validamente costituito, anche in assenza	
	di formale convocazione, quando siano presenti tutti i suoi compo-	
	nenti in carica, purché i componenti l'Organo di Controllo siano stati	
	informati e non vi si oppongano.....	
	Il Consiglio delibera sempre a maggioranza dei suoi componenti; in	
	caso di parità prevale il voto del Presidente.....	
	Le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche con modalità non	
	contestuali, ossia in audio o video conferenza purché ricorrano le	
	21	

	seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:.....	
	a) che sia consentita al Presidente del Consiglio l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;.....	
	b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;.....	
	c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti.....	
	Verificandosi tali presupposti la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante.....	
	Di ogni deliberazione si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario, trascritto sul Libro dei verbali del Consiglio.....	
	<u>D) Doveri dell'ufficio</u>	
	I componenti il Consiglio Direttivo sono tenuti a partecipare all'attività in modo attivo e personale. Il consigliere che, senza giustificazione, non partecipi a tre riunioni consecutive è considerato dimissionario.....	
	Ciascun consigliere deve astenersi dall'intraprendere attività o dall'assumere incarichi che per loro natura siano incompatibili con lo scopo dell'Associazione o in concorrenza con le attività istituzionali, in modo tale da recare danno all'immagine dell'Ente o al buon corso dell'attività.....	
	I componenti il Consiglio Direttivo devono astenersi dall'agire in conflitto di interessi; verificandosi tale caso sono tenuti ad avvisare il Consiglio astenendosi dall'esercitare il diritto di voto.....	
	22	

	I componenti il Consiglio Direttivo rispondono nei confronti dell'Asso-	
	ciatione, dei creditori dell'Associazione, degli associati e dei terzi ai	
	sensi dell'art. 28 CTS.....	
	Si applica in ogni caso il disposto dell'art. 2475-ter del codice civile....	
	Articolo 18 - Presidente dell'Associazione.....	
	Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei	
	terzi e in giudizio.....	
	È eletto all'interno del Consiglio Direttivo che presiede curandone	
	l'esecuzione delle deliberazioni e coordinandone il lavoro. Dura in	
	carica 3 (tre) esercizi ed è rieleggibile.....	
	In caso di temporanea impossibilità ad agire personalmente, il Presi-	
	dente può delegare a terzi le proprie attribuzioni mediante procura	
	speciale per il compimento di atti determinati.....	
	In casi eccezionali di necessità ed urgenza, il Presidente può anche	
	compiere atti di straordinaria amministrazione; in tal caso, deve con-	
	testualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo	
	operato.....	
	La carica di Presidente può essere onerosa, entro i limiti di cui al-	
	l'art. 8, comma 3, CTS, salvo in ogni caso il rimborso delle spese so-	
	stenute per lo svolgimento dell'incarico.....	
	Articolo 19 - Organo di Controllo.....	
	<u>A) Funzioni</u>	
	Nei casi previsti dalla Legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno,	
	l'assemblea nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale	
	secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.....	

	L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Sta-	
	tuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adegua-	
	tezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'As-	
	sociazione e sul suo concreto ordinamento. Può inoltre esercitare la	
	revisione legale dei conti.....	
	I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza	
	diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e a quelle dell'as-	
	semblea che approva il bilancio.....	
	Le presenti disposizioni si applicano anche al supplente.....	
	<u>B) Composizione</u>	
	Se collegiale, l'Organo di Controllo è composto di tre membri scelti	
	fra persone non associate.....	
	All'Organo di Controllo si applica l'art. 30 CTS. I componenti l'Orga-	
	no di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.....	
	Ai componenti l'Organo di Controllo si applicano le disposizioni del-	
	l'art. 2399 cod. civ.....	
	La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con	
	quella di componente il Consiglio Direttivo.....	
	Articolo 20 - Revisione legale dei conti	
	Nei casi previsti dalla Legge o qualora sia ritenuto opportuno l'As-	
	semblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisio-	
	ne iscritti nell'apposito registro.....	
	La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di Con-	
	trollo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra revi-	
	sori legali iscritti nell'apposito registro.....	
	24	

-----**Articolo 21 – Esercizi associativi e Bilancio d’esercizio**-----

L'Associazione organizza la propria attività sulla base di esercizi di durata annuale, i quali iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno.-----

Per ogni esercizio deve essere predisposto il bilancio d’esercizio, redatto e depositato secondo la normativa applicabile.-----

Entro centoottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio il Consiglio Direttivo deve sottoporre all’Assemblea per l’approvazione il bilancio di esercizio nelle forme stabilite dall’art. 13 D.Lgs n.117/2017, nonché il bilancio sociale di cui all’art. 14 D.Lgs n. 117/2017, se previsto per legge o in via facoltativa. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all’articolo 6 D.Lgs n. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.-----

Il bilancio predisposto dal Consiglio Direttivo deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro 7 (sette) giorni precedenti la seduta dell'Assemblea per poter essere consultato da ogni associato.-----

Il bilancio deve rappresentare in modo chiaro la situazione economica, contabile, patrimoniale e finanziaria dell'Associazione. È compito del Consiglio Direttivo provvedere nei termini di legge al deposito presso il Registro unico nazionale del Terzo settore dei bilanci correlati della documentazione necessaria.-----

-----**Articolo 22 – Libri dell’Associazione**-----

	L'associazione deve tenere i seguenti libri:.....	
	- libro degli associati;.....	
	- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;.....	
	- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;.....	
	- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione;.....	
	- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, ove nominato;.....	
	- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, ove nominati.	
	I libri sociali, ove non fosse nominato un Segretario Generale, sono tenuti dall'organo a cui si riferiscono ed in essi sono trascritti i verbali delle riunioni, inclusi quelli redatti per atto pubblico.	
	Ciascun associato ha diritto di esaminare i libri sociali, inviando richiesta al Presidente dell'organo interessato.	
	Articolo 23 - Scioglimento dell'Associazione.....	
	Lo scioglimento, e quindi la liquidazione dell'Associazione, può essere proposto dal Consiglio Direttivo ed approvato, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, dall'Assemblea degli associati convocata con specifico ordine del giorno. Il patrimonio residuo dell'ente dovrà essere devoluto previa acquisizione del parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico del Terzo Settore, come previsto dall'articolo 45 del D.Lgs. n.117/2017.	
	26	

Destinatari della devoluzione potranno essere altri soggetti aventi la medesima natura e finalità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve di associati.....

.....**Articolo 24 – Disposizioni finali e rinvio.**.....

Per quanto non espressamente contemplato nel vigente statuto si..... osservano le norme previste dal codice civile e dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117.....

Firmato: DANIELA ALLERUZZO.....

Firmato: ZITO GIANNI MASSIMO.....

firmato: ALESSANDRA CIOCCETTI NOTAIO.....

-----**Certificazione di conformità di documento digitale**-----

-----**(art. 23 bis D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 - art. 57 bis L. Not)**-----

Io sottoscritta Dott.ssa Alessandra Ciocchetti Notaio in Roma, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale certifico che la presente copia composta di ventisette pagine digitali in formato PDF/A, non modificabile ed elaborata su supporto informatico è conforme all'allegato "C" all'atto a mio rogito in data 16 gennaio 2026 rep. n. 2861/1722, firmato a norma di legge. Quanto omesso non contrasta con quanto qui riportato.
In Roma, in data 20 gennaio 2026